SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2004.

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 aprile 1984, n. 61, contenente disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 9, recante modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo;

Visto l'art. 11 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato al trattato di adesione dei predetti Stati all'Unione europea ratificato e reso esecutivo con legge 24 dicembre 2003, n. 380;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 78, recante disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio;

Vista la legge 8 aprile 2004, n. 90, contenente norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per i giorni di sabato 12 giugno e di domenica 13 giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

04A03715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2004.

Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella *A* allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati per i giorni di sabato 12 giugno e di domenica 13 giugno 2004;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, contenente diposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 9, recante modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo;

Visto l'art. 11 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato al trattato di adesione dei predetti Stati all'Unione europea ramificato e reso esecutivo con legge 24 dicembre 2003, n. 380;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale sono stati dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 78, recante disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio;

Vista la legge 8 aprile 2004, n. 90, contenente norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Alle circoscrizioni di cui alla tabella *A* allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale del 21 ottobre 2001	Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione	Resti di ogni circoscrizione	Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
I. - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	14.938.562	20	324.282	20
II. - ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	10.634.820	14	(*) 404.824	15
III. - ITALIA CENTRALE (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	10.906.626	14	(*) 676.630	15
IV. - ITALIA MERIDIONALE (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.914.865	19	31.299	19
V. - ITALIA INSULARE (Sicilia - Sardegna)	6.600.871	9	24.445	9
TOTALI . . .	56.995.744	76	1.461.480	78

N.B. - Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

Visto, *il Ministro dell'interno:* PISANU

04A03716

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 19 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.865 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 2003, 26 gennaio e 20 febbraio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 4.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 dicembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 dicembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventidue giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 dicembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A03597

DECRETO 24 marzo 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.865 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio e 20 febbraio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di

regolamento, verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A03598

DECRETO 24 marzo 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.865 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13, 26 gennaio e 20 febbraio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 13 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasette giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A03599

DECRETO 31 marzo 2004.

Istituzione della nuova serie «B1» di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministe-

riale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto in particolare il comma 12 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, che dispone che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11, la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 7 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2003;

Visto il decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Istituzione della nuova serie "A9" di buoni fruttiferi postali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni»;

Considerato che, non essendo stati ancora emanati i decreti di cui all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, si rende necessario applicare, in via transitoria, le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, per ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali;

Ritenuto opportuno ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali in funzione dell'andamento del mercato, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti giusti i poteri ad esso attribuiti, dal combinato disposto dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326 e dell'art. 15 dello statuto della società approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «B1».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A9», istituita con decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2003.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «B1» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «B1» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «B1» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «BI»

	Saggio di interesse lordo
1º anno	1,60%
2º anno	2,00%
3º anno	2,30%
4º anno	3,00%
5º anno	3,00%
6º anno	4,00%
7º anno	4,00%
8º anno	4,00%
9º anno	4,00%
10º anno	4,80%
11º anno	4,80%
12º anno	4,80%
13º anno	4,80%
14º anno	4,80%
15º anno	5,00%
16º anno	5,00%
17º anno	5,00%
18º anno	5,00%
19º anno	5,00%
20º anno	5,00%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

04A03586

DECRETO 31 marzo 2004.

Istituzione della nuova serie «BB1» di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto l'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto in particolare il comma 12 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, che dispone che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11, la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Istituzione della nuova serie "BA9" di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni»;

Considerato che, non essendo stati ancora emanati i decreti di cui all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, si rende necessario applicare, in via transitoria, le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, per ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza;

Ritenuto opportuno ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza in funzione dell'andamento del mercato, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti giusti i poteri ad esso attribuiti, dal combinato disposto dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, e dell'art. 15 dello statuto della società approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, contraddistinta dalla sigla «BB1».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza della serie contraddistinta con la sigla «BA9», istituita con decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2003.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «BB1» possono essere rappresentati esclusivamente da iscrizioni contabili in conto deposito titoli, sono sottoscrivibili per importi pari a 250 euro e multipli e possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000,00 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della serie «BB1» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie «BB1» hanno una durata massima di sette anni a partire dalla data di emissione e possono essere liquidati anticipatamente, in linea capitale e interessi.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Art. 5.

Premio a scadenza

1. Esclusivamente alla scadenza del settimo anno, sui buoni fruttiferi postali della serie «BB1», è anche riconosciuto un premio rapportato alla variazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice SOXX50E.

2. Il premio è determinato in base alla seguente formula:

$$P = Max\ [0, 10\% - Max\left(0,\ 1 - \frac{Stoxx\ \ media\ \ finale}{Stoxx\ \ media\ \ iniziale}\right)] \times VB$$

dove:

P = premio a scadenza;

Stoxx media finale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente al mese di scadenza del buono fruttifero postale;

Stoxx media iniziale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del buono fruttifero postale;

VB = valore nominale del buono sottoscritto.

3. La Cassa depositi e prestiti è l'agente per il calcolo della media dei valori dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 e delle altre relative operazioni indicate nel presente decreto.

4. Qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione dello Stoxx media iniziale e dello Stoxx media finale. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

5. Qualora il giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 coincida con un giorno in cui:

a) l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo sponsor dell'indice, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, il valore dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determi-

nato dall'agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

6. Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 utilizzato dall'agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor dell'indice, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'indice.

7. Ai fini di cui al presente articolo:

per sponsor dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50;

per evento inerente le borse di riferimento si intende il verificarsi per qualsiasi motivo nel giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabile dall'agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50, sia di contratti «futures» o di opzione legati all'indice Dow Jones Euro Stoxx 50.

Art. 6.

Comunicazioni agli investitori

1. Per le comunicazioni agli investitori relative ai buoni fruttiferi postali di cui al presente decreto e, in particolare, per le informazioni riguardanti la determinazione del premio a scadenza, si applica l'art. 6, terzo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000.

Art. 7.

Copertura del rischio

1. Relativamente alle emissioni di buoni fruttiferi postali della serie «BB1», la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a porre in essere le operazioni di cui all'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «BB1»

1° anno	1,30%
2° anno	1,60%
3° anno	1,90%
4° anno	2,50%
5° anno	2,50%
6° anno	3,50%
7° anno	3,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

04A03587

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Gaja Ivan di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Gaja Ivan, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al

richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Gaja Ivan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 7 novembre 2002 dall'Università statale di medicina e farmacia «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldavia) al sig. Gaja Ivan, nato a Donduseni (Moldavia) il 28 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Gaja Ivan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03555

DECRETO 18 marzo 2004.

Riconoscimento alla dott.ssa Varallo Bedarida Maria Gabriella di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Varallo Bedarida Maria Gabriella, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Internal medicine» conseguito in California (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Novara;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Internal medicine», rilasciato il 30 giugno 1996 da «The American Board of Internal Medicine», California (U.S.A.) alla dott.ssa Varallo Bedarida Maria Gabriella, cittadina italiana, nata a Novara il 7 gennaio 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03558

DECRETO 19 marzo 2004.

Riconoscimento al dott. Lazzaro Gianluca di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lazzaro Gianluca, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia generale conseguito in Illinois (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia generale, rilasciato in data 16 giugno 2000 da «The University of Illinois at Chicago College of Medicine» (U.S.A.), al dott. Lazzaro Gianluca, cittadino italiano, nato a Roma il 2 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03556

DECRETO 19 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Fontana Adriana Marisa di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale sig.ra Fontana Adriana Marisa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Fontana Adriana Marisa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica» rilasciato in data 27 settembre 1995 dall'Università di Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Fontana Adriana Marisa, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) l'11 ottobre 1966 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dottoressa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03557

DECRETO 19 marzo 2004.

Riconoscimento al dott. Grompone Antonio di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Grompone Antonio cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Orthopedic Surgery», conseguito in New Jersey (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Salerno;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Orthopedic Surgery», rilasciato in data 31 agosto 1969 dal «Medical Center of Jersey City» New Jersey (U.S.A.), al dott. Grompone Antonio, cittadino italiano, nato a Gioi (Salerno) l'8 ottobre 1938, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03559

DECRETO 19 marzo 2004.

Riconoscimento al dott. Baldari Duccio di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Baldari Duccio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Cardiovascular Disease» conseguito negli U.S.A., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Livorno;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Cardiovascular Disease», rilasciato in data 30 giugno 2003 dalla «State University of New York - Downstate Medical Center» e dal «Saint Vincent Catholic Medical Center» di New York (U.S.A.) al dott. Baldari Duccio, cittadino italiano, nato a Livorno il 15 ottobre 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03560

DECRETO 19 marzo 2004.

Riconoscimento al dott. Freda Nicola di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Freda Nicola, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico especialista e cirugia plastica» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Freda Nicola è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Médico especialista en cirugia plastica» rilasciato in data 9 giugno 2000 dall'«Universidad de San Martin de Porres», Lima (Perù)

al dott. Freda Nicola, cittadino italiano, nato a Losanna (Svizzera) il 3 dicembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03561

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale casse integrazione guadagni, settore edilizia, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza debba desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Padova e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro il Collegio costruttori edili e l'Unione provinciale artigiani;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Padova, presidente;

dott. Orazio Drago, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Padova,

o suo delegato;

Tomasin Giampietro, rappresentante CGIL, membro effettivo settore industria;

Piron Enrico, rappresentante CGIL, membro sup. settore industria;

Baratto Gilberto, rappresentante CISL, membro effettivo settore artigianato;

Donanzan Tarcisio, rappresentante CISL, membro sup. settore artigianato;

Pesadori Leonardo, rappresentante Collegio costruttori edili, membro effettivo settore industria;

Favaro Antonio, rappresentante Collegio costruttori edili, membro sup. settore industria;

Capuzzo Luciano, rappresentante Unione provinciale artigiani, membro effettivo settore artigianato;

Marafon Maurizio, rappresentante Unione provinciale artigiani, membro sup. settore artigianato.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03623

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2004.

Approvazione dello statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA, in Roma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo n. 454, del 29 ottobre 1999, che ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA, con sede in Roma;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 454/1999, il quale stabilisce, tra l'altro, che lo statuto del CRA è approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sopramenzionato;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del CRA e da ultimo la delibera n. 2 del 14 gennaio 2004, concernente lo statuto dell'Ente;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 gennaio 2004;

Decreta:

È approvato lo statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura- CRA, con sede in Roma, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 5 marzo 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (C.R.A.)

TITOLO I

FINALITÀ ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Natura giuridica ed articolazione

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato «C.R.A», ente nazionale di ricerca e sperimentazione. istituito dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con sede in Roma, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale.

2. Il C.R.A. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali (di seguito denominato MiPAF). Il C.R.A. è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

3. Il C.R.A., in conformità al provvedimento istitutivo, opera per il raggiungimento delle sue finalità, con autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

4. Il C.R.A. persegue le proprie finalità attraverso le strutture scientifiche e organizzative definite dai processi di riorganizzazione della rete, le quali, nel quadro definito dal menzionato decreto n. 454/1999 e dalla legge n. 137/2002 operano in regime di autonomia scientifica e gestionale, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.

Art. 2.

Finalità e attività

1. Il C.R.A., nell'ambito delle finalità, delle attività e delle modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 454/1999:

a) promuove, svolge e valorizza attività di ricerca di interesse nazionale ed internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, sensibile alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei ed all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate;

b) sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa;

c) sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari ed agro-industriali;

d) presta, a richiesta, consulenza ai Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle regioni e province autonome, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;

e) fornisce, a richiesta, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;

f) svolge, nei settori di competenza, attività di certificazione, prova e accreditamento;

g) favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

h) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale;

i) promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali ed anche dell'associazionismo e del terzo settore.

2. Il C.R.A. svolge altresì, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente; attività di formazione superiore non universitaria.

3. Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università, con il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito denominato CNR), con altri enti pubblici di ricerca e con le Stazioni sperimentali per l'industria.

4. Il C.R.A. inoltre favorisce:

a) il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese anche grazie all'integrazione con i sistemi di servizio delle regioni;

b) la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati di ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'art. 3;

c) la comunicazione delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca istituzionali e il diritto all'informazione dei consumatori, con riferimento altresì alla sicurezza alimentare e alla compatibilità ambientale dei processi produttivi.

Per il conseguimento di tali obiettivi e per acquisire la domanda di ricerca proveniente dagli utenti e dalle realtà locali, il consiglio di amministrazione attiva tavoli di dialogo permanente con le regioni, con le organizzazioni dei produttori e del comparto agro industriale e con le associazioni dei consumatori, secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il C.R.A. può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

6. Il C.R.A. collabora stabilmente, sulla base di specifiche convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici.

Art. 3.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 e di ogni altra attività connessa, e per l'utilizzo economico dei risultati della propria attività di ricerca, il C.R.A., secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al successivo art. 16, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Il C.R.A. può altresì partecipare a centri di ricerca intemazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. Al C.R.A. si applicano, in materia di consorzi, l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 19999, n. 381, le norme su altri enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sull'istituzione di consorzi.

2. La costituzione, ad iniziativa del C.R.A., o la partecipazione del C.R.A. in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a euro 258.228,45 o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze, il MiPAF può provvedere a concedere l'autorizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.

3 . Nella relazione di cui al successivo art. 15, comma 4, il consiglio di amministrazione riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, illustrando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, il C.R.A. attraverso le convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1 può concorrere all'applicazione anche di normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico. Può inoltre contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, i rapporti attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di strutture e attrezzature dello stesso C.R.A. A tal fine può essere utilizzato temporaneamente personale di ricerca del C.R.A.

Art. 4.

Piano triennale di attività

1. Il piano triennale di attività, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 454/1999, viene predisposto sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro delle attività produttive e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il «Tavolo agroalimentare» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il consiglio dei dipartimenti, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 137/2002, elabora il Piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, tenuto conto anche dei programmi di ricerca nazionali e dell'U.E. e delle attività ed esigenze di ricerca e sperimentazione delle regioni.

3. Il consiglio dei dipartimenti nella predisposizione del Piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, adotta i seguenti criteri:

a) raccordo, integrazione e sviluppo rispetto a programmi e progetti di ricerca promossi, realizzati o in corso di realizzazione da parte di tutti i soggetti istituzionali che operano nel quadro della ricerca e sviluppo nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale ed in particolare gli altri istituti di ricerca afferenti al MiPAF, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e alle regioni;

b) acquisizione e selezione della domanda di ricerca e sviluppo proveniente dal sistema delle imprese e dei portatori di interessi, ovvero autonomamente individuata ed espressa dalle regioni e province autonome.

Le procedure di programmazione sono definite dal C.R.A. nell'ambito del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 454/1999;

4. Il consiglio di amministrazione delibera, tenuto conto della compatibilità finanziaria, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali, determinando le priorità e le risorse umane e finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal consiglio dei dipartimenti per l'intero periodo.

5. Il Piano e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

6. Il Piano e gli aggiornamento annuali diventano esecutivi decorso il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione senza che siano pervenute osservazioni da parte del Ministro.

Art. 5.

Sistemi di controllo interno

1. Il C.R.A. si dota di strumenti e strutture idonee a garantire:

a) l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di gestione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

b) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

2. La funzione di valutazione e controllo strategico, di cui alla lettera *a)* del comma 1, è assicurata da un organo collegiale composto da esperti nominati dal consiglio di amministrazione, secondo criteri e modalità definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 286/1999.

3. Il direttore generale, di cui all'art. 13, e gli altri dirigenti, attivano il controllo di gestione di cui al comma 1, lettera *b)*, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati. Le procedure per il controllo di gestione sono definite nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 454/1999, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato decreto n. 286/1999.

Art. 6.

Comitato di valutazione

1. Le attività scientifiche e i risultati conseguiti dalle strutture di ricerca e dai dipartimenti, di cui al successivo art. 20, vengono valutati da un comitato di valutazione secondo criteri e modalità operative indicati nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. e nel rispetto di quanto stabilito dal CIVR ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I criteri di valutazione, resi noti a priori, dovranno risultare coerenti con le finalità e gli indirizzi assunti dal C.R.A.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi del C.R.A.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio dei dipartimenti;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione ed eventualmente uno o più sub-commissari per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale nei settori in cui opera l'ente, è nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il presidente, quale legale rappresentante dell'ente è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente.

3. Il presidente, in particolare:

a) predispone, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione, disponendone la convocazione;

b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio dei dipartimenti, disponendone la convocazione.

c) sovrintende all'andamento dell'ente assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

d) sottopone al consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, per quanto di sua competenza, la individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare nonché gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali;

e) sottopone al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo e le eventuali variazioni, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative, sulla base di quanto proposto dal direttore generale;

f) riferisce al consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, rispetto agli indirizzi impartiti;

g) assicura al Ministro delle politiche agricole e forestali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;

h) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione, dal consiglio dei dipartimenti e dal direttore generale.

4. Il presidente nomina, con conforme parere del consiglio di amministrazione, il direttore generale e può attribuire a singoli membri del consiglio di amministrazione compiti istruttori su specifiche questioni di competenza del presidente stesso e del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al successivo art. 13.

2. Il consiglio di amministrazione istituisce il comitato di valutazione della ricerca di cui al precedente art. 6.

3. Il consiglio di amministrazione indice le elezioni per la scelta dei componenti del consiglio dei dipartimenti da eleggersi da parte dei ricercatori e dei tecnologi dell'ente di cui al successivo art. 10 comma 1, lettera *c)*.

4. Il consiglio di amministrazione determina, su proposta del presidente e del direttore generale, per quanto di sua competenza, gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali tenuto conto di quanto disposto dal piano triennale di cui al precedente art. 4 e al successivo art. 17.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno otto giorni prima della riunione con apposita nota contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, fatti salvi i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a tre giorni.

6. Il presidente deve convocare il consiglio di amministrazione, entro il termine di tre giorni, ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno la metà dei componenti.

7. Il consiglio di amministrazione, quale organo di programmazione, indirizzo e controllo in ambito amministrativo e finanziario, in particolare provvede a:

a) individuare e definire, su proposta del presidente, gli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, adottando le direttive di carattere generale per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, definendo il fabbisogno finanziario;

b) deliberare, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, il piano triennale di attività e gli aggiornamcnti annuali elaborati dal consiglio dei dipartimenti;

c) deliberare i bilanci con le modalità indicate nel regolamento di amministrazione e contabilità;

d) deliberare sugli indirizzi afferenti alle politiche finanziarie dell'ente;

e) deliberare, su proposta del presidente, in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, nonché riguardo alle convenzioni ed accordi con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;

f) deliberare i criteri per l'affidamento nominativo e di incarichi ad esperti esterni per assicurare all'ente il necessario supporto per lo studio di specifiche problematiche, entro il numero di 70 unità;

g) adottare gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare;

h) esercitare il potere di indirizzo su ogni altra materia definendo il fabbisogno finanziario delle iniziative da porre in essere da parte dell'ente;

i) designa, nel suo ambito, il vicepresidente che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 10.

Consiglio dei dipartimenti

1. Il consiglio dei dipartimenti è composto da 15 esperti, oltre che dal presidente dell'ente, che lo presiede, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, secondo modalità che assicurino una equilibrata presenza delle differenti discipline scientifiche di interesse del C.R.A, di cui:

a) uno designato dal presidente del C.R.A.;

b) due designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) uno designato dal presidente dell'INEA;

d) uno designato dal presidente dell'INRAN;

e) cinque designati, attraverso elezione, dai ricercatori e tecnologi di ruolo del C.R.A., con le modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 454/1999 e nel rispetto dei seguenti criteri:

costituzione di un numero di collegi elettorali pari al numero dei componenti da eleggere;

indicazione per ciascun collegio dei ricercatori e tecnologi del C.R.A. aventi diritto al voto;

elezione sulla base della presentazione di candidature, con allegato un *curriculum* del candidato;

dichiarazione degli eletti sulla base del maggior numero di voti riportati entro ciascun collegio elettorale.

2. I componenti del consiglio dei dipartimenti, con esclusione di quelli di cui alla lettera *e)* del comma precedente, sono scelti tra esperti esterni all'ente con elevata qualificazione nel settore della ricerca agraria, operanti presso le università o strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali e straniere.

3. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione del C.R.A. Elabora, con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 454/1999 e attenendosi ai criteri di cui al precedente art. 4, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali. Svolge attività consultive e istruttorie su richiesta del consiglio di amministrazione, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7 del citato decreto. Il parere del consiglio dei dipartimenti è obbligatorio in merito a:

a) proposte di riorganizzazione della rete scientifica di cui all'art. 24 del presente statuto, e di soppressione, aggregazione e costituzione di strutture di ricerca e dipartimenti, di cui al successivo art. 21;

b) assunzione, per chiamata diretta, e nel limite del 2% dell'organico dei ricercatori, di figure professionali, anche straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;

c) Il consiglio dei dipartimenti è convocato dal presidente almeno otto giorni prima della riunione con nota contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare. Alle riunioni del consiglio dei dipartimenti possono partecipare, con funzioni consultive, i direttori di dipartimento di cui al successivo art. 20, comma 4.

Art. 11.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

2. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

3. I componenti del collegio dei revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Alle riunioni del collegio dei revisori assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 12.

Durata in carica e compensi dei componenti gli organi dell'ente

1. Il presidente e i componenti degli organi, di cui al precedente art. 7, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Le relative indennità, compresi i gettoni di presenza, e il compenso del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale che, oltre ad aver conseguito esperienza nell'ambito della ricerca, abbiano maturato esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il direttore generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

2. Il direttore generale, quale responsabile della gestione dell'ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'ente, anche diffuse a livello territoriale, che l'unità di indirizzo operativo e amministrativo, riferendone direttamente al presidente.

3. Il direttore generale, in particolare:

a) propone al consiglio di amministrazione l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari;

b) cura, avvalendosi dei competenti uffici dell'ente, l'istruttoria e l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

c) attende ai compiti espressamente attribuitigli dal presidente e dal consiglio di amministrazione;

d) adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'esercizio dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;

e) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali sulla base delle indicazioni fornite dal presidente e dal consiglio di amministrazione;

f) stipula le convenzioni deliberate dal consiglio di amministrazione;

g) attende agli altri compiti attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 454/1999.

Art. 14.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del C.R.A. è costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999.

2. Il C.R.A. subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I del decreto legislativo 454/1999.

3. Le entrate del C.R.A. sono costituite da:

a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente statuto e per le spese del personale,

b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni;

c) i corrispettivi riscossi da ciascun istituto di cui all'allegato I del decreto legislativo 454/1999 per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;

d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;

e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

f) i contributi alla ricerca concessi dall'Unione europea;

g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle strutture di ricerca;

h) ogni altro introito.

4. L'applicazione di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 454/1999 è demandata ai regolamenti di cui al successivo art. 16.

Art. 15.

Bilanci

1. Entro il 10 ottobre di ogni anno il direttore generale predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole strutture, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al presidente, per gli adempimenti del consiglio di amministrazione, e al collegio dei revisori. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il collegio dei revisori provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformità del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.

2. Entro il 31 ottobre il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, accompagnato dalle relazioni del direttore generale e del collegio dei revisori.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sulla base di una specifica relazione del direttore generale, delibera il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal collegio dei revisori, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.

4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con le relative relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al MiPAF e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei conti.

5. Al C.R.A. si applica l'art. 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 16.

Regolamenti

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 454/1999, e approvati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati, modificati e integrati previa consultazione con le organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) snellezza delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e decentramento delle funzioni operative alle strutture di ricerca;

b) massima funzionalità del C.R.A. rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

c) collegamento dell'attività dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca e dei dipartimenti, promozione della comunicazione interna ed esterna, interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 419/1999, con i regolamenti saranno altresì determinati, nell'ambito della dotazione organica, gli uffici di livello dirigenziale generale previsti nel numero massimo di due, nei quali si articola la struttura operativa che fa capo al direttore generale di cui all'art. 13, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'ente, coerentemente con quanto indicato alla lettera *b)* del comma precedente;

4. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico. Modalità di costituzione, compiti e funzioni dell'ufficio saranno definite con il regolamento di organizzazione e funzionamento, di cui al comma 1.

Art. 17.

Ruolo organico

1. La dotazione organica del C.R.A. è definita all'interno del regolamento di organizzazione e funzionamento deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base delle articolazioni professionali e profili stabiliti dalla disciplina fissata dai CCNL stipulati ai sensi del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento, accompagnato dal parere delle organizzazioni sindacali, è trasmesso dal presidente al Ministro delle politiche agricole e forestali ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 454/1999.

2. Con la dotazione organica, il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del C.R.A. con criteri di flessibilità e coerenza con il piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e con le modalità di cui al comma 1, in relazione alle esigenze evidenziate dal piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle strutture di ricerca, dei dipartimenti, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

Art. 18.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento si atterrà all'art. 8, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 454/1999 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di definire procedure e criteri in materia di selezione, stipula dei contratti di lavoro e assegni di ricerca.

3. Il C.R.A. pianifica le attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale di attività e secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 19.

Mobilità con le Università e con altri enti pubblici di ricerca

1. Il personale con profilo di ricercatore e tecnologo del ruolo organico del C.R.A., sulla base di apposito contratto stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, può assumere l'incarico di corsi ufficiali o integrativi di insegnamento.

2. Previa convenzione tra università e C.R.A., i professori e i ricercatori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le strutture del C.R.A.

3. Previa convenzione con le università, il personale di ricerca del C.R.A. può essere autorizzato per i periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici delle università.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.R.A. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. Con l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento, il C.R.A. può disciplinare, con il ricorso ad apposite convenzioni, le modalità relative alla mobilità del personale tra l'ente ed altri enti pubblici di ricerca, estendendo a questi ultimi, in quanto applicabili, le norme previste nei confronti dell'università dai precedenti commi 2, 3 e 4.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE STRUTTURE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

Art. 20.

Strutture di ricerca e dipartimenti

1. Il C.R.A. definisce e organizza le proprie strutture di ricerca sulla base di una elevata capacità operativa, caratterizzata da progettualità, concretezza realizzativa e prioritaria attenzione ai risultati da conseguire, attraverso criteri di flessibilità, funzionalità, di autonomia e responsabilizzazione dei singoli soggetti dell'organizzazione, assicurando al tempo stesso le più ampie sinergie delle stesse con le realtà territoriali in cui operano e con gli altri soggetti impegnati nella ricerca per il sistema agricolo, a livello nazionale e internazionale.

2. L'attività di ricerca scientifica e tecnologica del C.R.A. si svolge nelle strutture di ricerca individuate dal Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al successivo art. 24, e dal successivo art. 21, così come definite nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 454/1999, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente e nel rispetto della libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano, così come definita dalla normativa vigente.

3. Ogni struttura può svolgere attività di ricerca ad essa affidata, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati, nonché fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

4. I dipartimenti hanno funzioni di coordinamento e indirizzo scientifico per grandi aree tematiche al servizio delle Strutture di ricerca. Tali compiti vengono svolti attraverso il dialogo costante con i ricercatori e tecnologi afferenti, con esclusione di ogni attività strumentale di ricerca. I dipartimenti, che operano presso la sede centrale del C.R.A., sono diretti da un direttore, coadiuvato da un comitato di dipartimento, la cui composizione è definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei dipartimenti, così come precisate nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 454/1999, sono finalizzate a:

favorire l'aggiornamento e l'approfondimento scientifico e tecnologico del personale di ricerca operante nelle aree tematiche di competenza;

promuovere lo sviluppo di grandi progetti e programmi di ricerca per le aree tematiche di competenza, anche a livello comunitario e internazionale;

accrescere le relazioni internazionali dei ricercatori e delle strutture di ricerca afferenti, anche promuovendo lo scambio di ricercatori e programmi comuni di ricerca tra strutture del C.R.A. e centri di ricerca stranieri;

favorire l'acquisizione in comune e all'ottimale utilizzazione di grandi apparecchiature scientifiche da parte delle strutture di ricerca e supportare l'attività brevettuale dei ricercatori e delle strutture di ricerca afferenti;

coordinare e integrare i contributi delle strutture di ricerca ai fini della elaborazione dei Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, massimizzando le sinergie inter e intra disciplinari.

5. I dipartimenti interdisciplinari per grandi aree tematiche, di cui al comma precedente individuati in numero non superiore a otto, sono definiti dal consiglio di amministrazione, previo parere del consiglio dei dipartimenti, nell'ambito del Piano triennale di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 454/1999, con le integrazioni e le modifiche previste dal successivo art. 21 o a seguito dell'applicazione dell'art. 7, comma 6 deI decreto legislativo 454/1999.

In prima applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 137/2002 e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica nei limiti e con le modalità sopra indicate, vengono individuati i seguenti dipartimenti:

1. biologia e produzione vegetale;

2. biologia e produzioni animali;

3. trasformazione e valorizzazione dei prodotti agro-industriali;

4. agronomia, foreste e territorio;

5. qualità, certificazione e referenziazione.

6. D'intesa con i dipartimenti di afferenza, per quanto di competenza, e all'interno dei programmi formativi pluriennali definiti dal Piano triennale di attività, le strutture di ricerca concorrono a svolgere attività di formazione, di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 - lettera *a)*, del decreto legislativo 454/1999, secondo le modalità indicate nei regola-

menti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 454/1999. Queste attività, come pure quelle indicate al comma 3, possono essere svolte anche attraverso la partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

7. Nelle strutture di ricerca opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dal C.R.A. e altro personale che partecipa alle attività delle strutture, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici e privati.

8. Le strutture di ricerca localizzate nella stessa area territoriale, così come definita dal consiglio di amministrazione, potranno dotarsi di servizi amministrativi, tecnici, informatici e logistici comuni, secondo modalità stabilite dallo stesso consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Costituzione e aggregazione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. Successivamente alla approvazione del Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al successivo art. 24, e in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della Ricerca scientifica e tecnologica in agricoltura in ambito nazionale, europeo e internazionale, il consiglio di amministrazione può proporre, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, e previo parere del consiglio dei dipartimenti, la soppressione o aggregazione di dipartimenti e di strutture di ricerca esistenti, la costituzione delle strutture di ricerca e dipartimenti, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. e con i limiti di cui al precedente art. 20, comma 5.

Art. 22.

Direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. I direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti di cui al precedente art. 20 sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base dei risultati di una selezione pubblica che valuti l'attività scientifica e le capacità manageriali, secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A..

2. Il rapporto di impiego è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta sulla base della valutazione dei risultati conseguiti.

3. Il direttore è responsabile dell'attività della struttura di ricerca o dipartimento sia sul piano scientifico che finanziario, in conformità a quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 454/1999.

4. I direttori delle strutture di ricerca individuate come centri di responsabilità di secondo livello, entro il 31 luglio di ogni anno trasmettono al direttore generale il conto preventivo per l'esercizio successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

5. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'ente, i direttori delle strutture di ricerca di cui al comma precedente, hanno i poteri di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni. Il limite massimo di spesa, di cui al richiamato art. 5, comma 2, e alle successive modificazioni e integrazioni, è aggiornabile periodicamente, con delibera del consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 23.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, della legge n. 137/2002 e, in difetto, le disposizioni normative in materia di ricerca scientifica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Riorganizzazione delle strutture scientifiche

1. Entro il termine di due mesi dall'approvazione del presente statuto il consiglio dì amministrazione promuove, avvalendosi anche dell'apporto di competenze esterne, un'indagine conoscitiva volta ad individuare:

a) il ruolo svolto, nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione, dagli istituti e dalle strutture di cui all'Allegato I del decreto legislativo 454/1999;

b) le misure da adottare per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio dell'azione di ricerca e di sperimentazione in agricoltura;

c) l'esigenza di promozione e/o potenziamento di poli di eccellenza;

d) le eventuali duplicazioni con l'attività svolta da altre strutture pubbliche operanti nel settore della ricerca in agricoltura;

e) i beni mobili e immobili di proprietà degli Istituti e delle strutture di cui all'Allegato I del citato decreto legislativo con l'indicazione della loro utilizzazione ai fini istituzionali.

2. Sulla base dei risultati della indagine conoscitiva di cui al comma precedente, che dovrà concludersi entro sei mesi, il consiglio di amministrazione, entro il termine di tre mesi dalla sua conclusione, acquisito il parere del consiglio dei dipartimenti, delibera, su proposta del presidente, il «Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali», al fine dell'approvazione con il procedimento di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

3. Il «Piano» di cui al comma precedente prevede in particolare:

a) la eventuale fusione per incorporazione di due o più Istituti o Sezioni operative o strutture di cui all'allegato I del citato decreto legislativo;

b) la eventuale soppressione di singoli Istituti, Sezioni e/o strutture e la devoluzione ad altre strutture di ricerca o aggregazioni scientifiche delle funzioni da essi attualmente svolte, ovvero l'istituzione di nuove strutture;

c) l'articolazione territoriale dell'attività di ricerca e sperimentazione ed il ruolo di ciascuna struttura di ricerca o aggregazione scientifica risultante dall'attuazione del «Piano» stesso;

d) il numero e la denominazione dei dipartimenti, con l'indicazione per ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari e tecnologici, dei ricercatori e tecnologi e delle strutture di ricerca parzialmente o totalmente afferenti;

e) le esigenze di aggregazione di altri Istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura ai fini della emanazione dei provvedimenti normativi previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

f) il coordinamento con altre istituzioni e strutture di ricerca;

g) la razionalizzazione e la condivisione di servizi comuni.

4. Il «Piano» è trasmesso dal Presidente, unitamente al parere del Consiglio dei dipartimenti, al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454.

5. I singoli provvedimenti volti alla attuazione del «Piano» di cui al comma 2, sono deliberati, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di formale approvazione del Piano stesso da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui al comma precedente.

Art. 25.

Disposizioni finali

1 . A decorrere dalla data di approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 454/1999, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative al trattamento economico del personale, nonché quelle relative alle attività istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999 sono trasferite al C.R.A. Si applica l'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il C.R.A., opera, in attesa del Piano di cui al precedente art. 24, attraverso gli Istituti scientifici e tecnologici, e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, ed attraverso le altre istituzioni e strutture di ricerca indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999.

3. Con effetto dalla data di approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 454/1999, sono soppressi gli organi di amministrazione, di gestione e di controllo, nonché gli organi interni di consulenza, degli Istituti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999, e si attua quanto stabilito dall'art. 9, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo.

4. Nel regolamento di organizzazione e funzionamento saranno stabilite le modalità e le procedure per il primo inquadramento del personale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 454/1999.

5. Per il primo anno, il bilancio preventivo del C.R.A. è deliberato dal consiglio di amministrazione - in deroga al procedimento di cui al precedente art. 15, cornma 2, - entro il termine di tre mesi dall'approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui al precedente art. 16.

6. Al fine di avviare l'iter per la costituzione del primo consiglio dei dipartimenti e per l'elezione dei componenti interni del consiglio stesso, il cui insediamento deve necessariamente precedere l'assunzione della delibera relativa al Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al precedente art. 24, entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, il consiglio di amministrazione individua i settori scientifico-disciplinari e tecnologici afferenti ai singoli collegi elettorali di cui all'art. 10, comma 1, lettera *e)*, del presente statuto.

7. In prima applicazione, i dipartimenti di cui al precedente art. 20, comma 5, vengono istituti con delibera del consiglio di amministrazione, previa verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per la loro attivazione.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il direttore di ciascuna struttura, o chi ne esercita le funzioni, provvede all'inventario dei beni e propone motivamente al consiglio la loro utilizzazione ai fini istituzionali.

04A03408

DECRETO 12 marzo 2004.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12 agosto 2000, n. C 232, ed in particolare il punto 11.3;

Visto l'art. 2, comma 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003 (C 2003 4328 fin), che prevede la notifica alla Commissione, caso per caso, di qualunque aiuto alle cooperative di commercializzazione e trasformazione previsto dall'art. 3 della legge n. 185/1992;

Visto il proprio decreto 1° settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2001, n. 208, con il quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle gelate verificatasi dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 in provincia di Taranto;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1834 del 21 novembre 2003, pervenuta con nota 16 gennaio 2004 con la quale la regione Puglia chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-*bis* della legge n. 185/1992, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2003, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, nelle aree già individuate con il richiamato decreto del 1° settembre 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli della provincia di Taranto, individuati con decreto ministeriale del 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse, danneggiati dalle gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003, sono estese le provvidenze a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'art. 3, comma 2-*bis* della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Gli aiuti alle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui al presente decreto devono essere notificati alla Commissione delle Comunità europee, nei termini previsti all'art. 2, comma 2, della decisione 16 dicembre 2003, della medesima Commissione, sul regime di aiuti per le calamità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A03551

DECRETO 12 marzo 2004.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte dello regioni o province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 luglio 2003, n. 156, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002 in provincia di Alessandria;

Vista la nota 14 gennaio 2004 con la quale la regione Piemonte chiede di estendere al comune di Montacuto in provincia di Alessandria le provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, previste nel richiamato decreto 23 giugno 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002 in provincia di Alessandria, di cui al decreto 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse è estesa al comune di Montacuto, per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A03562

DECRETO 12 marzo 2004.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte dello regioni o province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visti i propri decreti:

1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 luglio 2003, n. 208, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro l'eccezionalità delle gelate verificatesi dal 5 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella province di Alessandria e Cuneo;

18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 ottobre 2003 n. 229, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro l'eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 29 maggio 2003 al 17 giugno 2003 nella provincia di Cuneo;

27 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 novembre 2003, n. 258, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro l'eccezionalità della siccità verificatesi dal 1° marzo 2003 al 28 agosto 2003 nella provincia di Alessandria, Cuneo e Torino;

Vista la nota 17 febbraio 2004 con la quale la regione Piemonte chiede di inserire alcuni comuni delle province di Alessandria, Cuneo e Torino tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 27 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 185/1992;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatesi dal 1° marzo 2003 al 28 agosto 2003 è estesa ai territori agricoli delle seguenti province, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al decreto 27 ottobre 2003 richiamato nelle premesse:

Alessandria: comuni di Avolasca, Brignano-Frascata, Casasco, Castellania, Fabbrica Curone, Momperone, Monleale, Motemarzino e Pozzolgroppo; con esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Cuneo: comuni di Lagnasco, Manta, Sanfront e Verzuolo; con esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con i decreti di declaratoria 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;

Torino: comune di Baldissero Canavese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A03563

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 1° aprile 2004, n. **10**.

Dematerializzazione quietanze mod. 80T.

Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Ai titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria

Al consorzio nazionale dei concessionari della riscossione

Ai concessionari della riscossione

Alla Banca d'Italia

All'Associazione bancaria italiana

All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

Alla Poste italiane S.p.A.

Alla Corte dei conti

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alle ragionerie provinciali

Agli uffici centrali di bilancio

L'art. 2 del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 22 dicembre 2001), emanato in attuazione, tra l'altro, dei commi 20 e 21 dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, prevede, nell'ambito del processo di avvio della tesoreria telematica, che le Tesorerie dello Stato, in deroga agli articoli 241 e 589 del regolamento di contabilità dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), non rilascino più le quietanze mod. 80T.

Con la Banca d'Italia è stata fissata al prossimo 3 maggio la data di avvio del processo di dematerializzazione delle quietanze e sono stati definiti i casi in cui, in luogo dell'attutale quietanza mod. 80T, verrà rilasciata una ricevuta contenente le stesse informazioni

Considerata l'innovazione che verrà introdotta, si forniscono i seguenti elementi informativi con riferimento alle diverse modalità di afflusso delle somme sui conti correnti e sulle contabilità speciali di tesoreria e alle specificità degli adempimenti cui sono tenuti alcuni soggetti:

a) operazioni regolate agli sportelli delle tesorerie, compresi i versamenti effettuati mediante prelevamenti dai conti di tesoreria unica:

le sezioni di tesoreria rilasceranno la ricevuta di versamento di cui sopra che avrà potere liberatorio

per il debitore; a

b) versamenti su conti correnti postali di tesoreria:

in questo caso non verrà rilasciata la ricevuta di versamento in quanto la ricevuta di c/c postale fa fede dell'avvenuto pagamento (art. 1, decreto ministeriale Tesoro 4 aprile 1995, n. 334);

c) versamenti con commutazione di titoli di spesa:

alle amministrazioni che versano su c/c o contabilità speciali di tesoreria con commutazione di titoli di spesa verrà inviata la ricevuta di versamento;

d) smarrimento o distruzione della ricevuta emessa dalla Tesoreria o della ricevuta di conto corrente postale:

in questi casi, la Tesoreria competente, su richiesta dell'interessato, rilascia un'attestazione di versamento. Pertanto, limitatamente ai versamenti affluiti sulle contabilità speciali, le Tesorerie non rilasceranno più il certificato mod. 128T sostitutivo della quietanza, previsto dall'art. 294 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro;

e) agenti contabili dello Stato obbligati alla resa del conto giudiziale di cui all'art. 621 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:

qualora disposizioni legislative o regolamentari prevedano di allegare al conto giudiziale la quietanza mod. 80T, i soggetti sopraindicati produrranno, a dimostrazione dei versamenti effettuati nelle contabilità speciali aperte presso le Tesorerie, la ricevuta di conto corrente postale ovvero la ricevuta o l'attestazione di versamento rilasciata dalla Tesoreria;

f) informazioni ai titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria:

in luogo dell'estratto di quietanza i titolari di contabilità speciale riceveranno dalla competente sezione di tesoreria provinciale una documentazione giornaliera dimostrativa dei movimenti di entrata del conto, con l'indicazione del soggetto versante e della causale di versamento.

I titolari di conto corrente di tesoreria centrale continueranno a ricevere dalla Tesoreria centrale l'elaborato mod.68 TP contenente tutti i movimenti che hanno interessato il proprio conto, come già indicato nella circolare n. 41 del 29 settembre 2003 di questo Dipartimento.

A completamento delle informazioni ai titolari dei conti di tesoreria continuerà ad essere inviato mensilmente il mod. 56 T, opportunamente integrato con i dati relativi al versante e alla causale di versamento.

Roma, 1° aprile 2004

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

04A03595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Szeged (Ungheria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Il sig. Jozsef PAL, Console onorario in Szeged (Ungheria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Budapest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

3. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Budapest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

5. Rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, ai cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Budapest;

6. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Budapest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Budapest:

8. Notifica di atti ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Budapest:

9. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03596

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401085/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77